

# **Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale**

## **Art. 1**

### **(Oggetto e finalità)**

**1.** La Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, dello Statuto d'Autonomia, sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo. In particolare:

- a) sostiene i cittadini lombardi che hanno intrapreso percorsi di mobilità internazionale, sia nelle forme nuove sia in quelle tradizionali, e le loro comunità in Europa e nel mondo, quali componenti essenziali della società lombarda;
- b) riconosce il valore aggiunto che la mobilità internazionale dei lombardi nel mondo nelle sue molteplici modalità di realizzazione e i processi di rientro nella Regione apportano alla società lombarda, alla sua economia e alla sua cultura;
- c) sostiene interventi finalizzati alla circolazione dei talenti e a favorirne il loro rientro nella Regione;
- d) riconosce e valorizza il ruolo e le iniziative degli organismi associativi, delle reti e delle forme aggregative dei lombardi nel mondo anche rappresentative delle giovani generazioni e che operano con modalità innovative, quali vettori di conoscenza della Lombardia e quali risorse in grado di sviluppare legami sia con i Paesi esteri sia con la Regione di origine.

**2.** La Regione riconosce altresì l'importanza della diffusione degli interessi, della cultura e degli stili di vita lombardi, quale fattore attrattivo, di promozione e conoscenza della Lombardia nel mondo e di sviluppo delle relazioni internazionali, nonché l'importanza dei soggetti e delle comunità uniti dalla condivisione di tali valori.

## **Art. 2**

### **(Destinatari delle iniziative)**

**1.** Sono destinatari delle iniziative di cui all'articolo 3 e di seguito denominati lombardi nel mondo coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) nascita in Lombardia, residenza in Lombardia per almeno cinque anni prima dell'espatrio e residenza all'estero;
- b) residenza in Lombardia per almeno otto anni prima dell'espatrio e residenza all'estero;
- c) residenza in Lombardia e soggiorno all'estero per motivi di studio o di lavoro per non meno di sei mesi all'anno.

2. Il periodo di permanenza all'estero deve essere attestato da documenti ufficiali rilasciati da autorità consolari oppure da enti pubblici o da enti previdenziali stranieri. L'attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel caso in cui la condizione oggetto della dichiarazione sia verificabile da una pubblica amministrazione italiana.

3. Si considerano altresì lombardi nel mondo coloro che abbiano una delle seguenti relazioni con i soggetti di cui al comma 1:

a) coniuge;

b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

c) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), p. 2), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

d) discendenti fino al terzo grado in linea retta.

4. Sono altresì destinatari delle iniziative di cui all'articolo 3 i soggetti e le comunità di cui all'articolo 1, comma 2.

### **Art. 3**

#### **(Iniziative a favore dei lombardi nel mondo e della loro mobilità)**

1. Al fine di sostenere i lombardi nel mondo e i loro processi di mobilità internazionale nonché in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2, la Regione promuove e sostiene iniziative relative ai seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e valorizzazione della cultura e dell'identità lombarda e rafforzamento dei legami con la Regione di origine;

b) promozione e diffusione della conoscenza del territorio e della società lombarda, anche attraverso iniziative di marketing territoriale e di attrattività turistica in Lombardia, incluso il turismo delle radici;

c) accompagnamento professionale e inserimento nel mercato del lavoro al fine di potenziare le opportunità di crescita professionale, di rientro e di collocamento lavorativo in Lombardia;

d) supporto alla circolazione dei talenti, attraverso progetti di interscambio, borse di studio, soggiorni culturali e di formazione professionale, anche al fine di favorire occasioni di rientro;

e) supporto ai lombardi nel mondo in caso di calamità naturali, di emergenze umanitarie, sanitarie o pandemiche, nonché ai lombardi nel mondo in stato di particolare indigenza e grave necessità;

f) studi, ricerche e censimenti sul fenomeno migratorio lombardo anche al fine di conservare e trasmettere la memoria e la narrazione della storia della comunità lombarde nel mondo e del loro contributo allo sviluppo dei territori di destinazione e di origine.

#### **Art. 4**

##### **(Soggetti attuatori delle iniziative e concessione di contributi)**

**1.** La Regione può concedere contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3 che possono essere realizzate, anche in forma aggregata, da:

- a) amministrazioni ed enti pubblici, Università pubbliche e private, istituti di formazione ed enti accreditati per i servizi al lavoro, centri di ricerca pubblici e privati;
- b) associazioni senza fini di lucro che operano con carattere di continuità a favore dei lombardi del mondo da almeno tre anni;
- c) fondazioni, associazioni, enti del terzo settore, organismi no profit ed altri soggetti associativi che rappresentano, anche con modalità innovative di aggregazione, i cittadini lombardi nel mondo, ai sensi della normativa vigente;
- d) soggetti associativi rappresentativi delle comunità di cui all'articolo 1, comma 2.

**2.** I criteri di valutazione delle iniziative di cui all'articolo 3 e le modalità di assegnazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 5**

##### **(Consulta regionale per i lombardi nel mondo)**

**1.** È istituita dalla Giunta regionale la Consulta dei lombardi nel mondo, di seguito denominata Consulta, quale organo consultivo e di supporto per l'attuazione della presente legge. Essa formula pareri sulle iniziative da sostenere e proposte sulle attività da promuovere.

**2.** La Consulta è composta da:

- a) il Presidente della Regione, o suo delegato, che la convoca e presiede;
- b) un esperto in materia di fenomeni migratori proposto dalla competente struttura regionale;
- c) un rappresentante designato da ANCI Lombardia;
- d) un rappresentante designato da Unioncamere Lombardia;
- e) un rappresentante designato dal Comitato regionale di coordinamento delle Università lombarde (CRUL);
- f) tre rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano con carattere di continuità a favore dei lombardi nel mondo;
- g) cinque rappresentanti di lombardi nel mondo di cui due di età compresa fra diciotto e trenta anni proposti dalla competente struttura regionale;

h) decano del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia.

**3.** Acquisite le designazioni e le proposte, la Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.

**4.** I componenti della Consulta restano in carica per tutta la durata legislatura e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta.

**5.** Ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso né rimborso.

## **Art. 6**

### **(Riconoscimenti ai lombardi nel mondo e giornata celebrativa)**

**1.** È istituita la Giornata dei lombardi nel mondo il giorno 1° giugno quale ricorrenza nella quale celebrare la storia, le esperienze e l'importanza del loro contributo apportato alla Lombardia in molteplici settori.

**2.** In occasione della giornata di cui al comma 1 è assegnato un riconoscimento, di valore simbolico, a non più di cinque persone che si siano particolarmente distinte in ambito economico, sociale, ambientale, culturale e sportivo dando lustro alla Lombardia nel mondo.

**3.** Con il riconoscimento di cui al comma 2 è conferito il titolo di "Ambasciatore lombardo nel mondo".

**4.** La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione del riconoscimento e annualmente individua le persone di cui al comma 2 destinatarie del riconoscimento.

**5.** Il riconoscimento ed il titolo di "Ambasciatore lombardo nel mondo" sono altresì conferibili per casi di meriti eccezionalmente rilevanti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

## **Art. 7**

### **(Abrogazione della l.r. 1/1985)**

**1.** La legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) è abrogata.

## **Art. 8**

### **(Norme transitorie)**

**1.** I procedimenti relativi ad interventi promossi dalla Giunta regionale a favore dei lombardi nel mondo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

**2.** Le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 1/1985 relative alle modalità di assegnazione dei fondi previsti dalla convenzione italo-elvetica e riguardanti la quota del ristorno del gettito fiscale derivante dalla remunerazione dei lavoratori frontalieri assegnata alla Regione a norma della legge n. 386 del

26 luglio 1975 (Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974), continuano ad applicarsi fino al periodo d'imposta precedente a quello dal quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 giugno 2023, n. 83 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

## **Art. 9**

### **(Norma finanziaria)**

- 1.** Alle spese per i contributi di cui all'articolo 4 per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 previste in euro 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2024-2025 si provvede tramite incremento per ciascun anno del biennio 2024- 2025 di euro 250.000,00 della missione 19 "Relazioni internazionali" - programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo" Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2023-2025.
- 2.** Alle spese per il riconoscimento ai lombardi nel mondo e per la giornata celebrativa di cui all'articolo 6, previste in euro 5.000,00 per ciascun anno del biennio 2024 – 2025, si provvede tramite incremento per ciascun anno del biennio 2024 - 2025 di euro 5.000,00 della missione 19 "Relazioni internazionali - programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo" Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2023-2025.
- 3.** A partire dagli esercizi finanziari successivi al 2025 alle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
- 4.** Dai rimanenti articoli della presente legge non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.